



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia

INVITALIA

Accordo di Programma di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

tra

Ministero dello Sviluppo Economico

Regione Puglia

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.
(INVITALIA)

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;

VISTE le disposizioni che, a partire dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181/1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro "Realizzazione di Interventi a Sostegno dello Sviluppo Locale", sottoscritto in data 31 luglio 2002 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la Regione Puglia;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», di seguito



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia



“decreto-legge n. 83 del 2012”, e, in particolare, l’articolo 27, comma 8-*bis*, introdotto con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano disciplinate le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, come successivamente estesi a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, nei casi di *“situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione”*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, che stabilisce termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto in base al quale *“I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”*;

VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015 avente a oggetto «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali»;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia

INVITALIA

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 che rinvia a un decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la pubblicazione dell'elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa e la definizione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 2015;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1682 del 2 novembre 2016 con la quale la Regione Puglia propone l'elenco dei territori da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi non complesse;

VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016, pubblicato nel sito internet istituzionale,



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia

INVITALIA

recante l'elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, che rinvia ad un successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico l'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014-2020" FESR adottato con Decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015, come modificata dalla Decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final del 24 novembre 2015;

CONSIDERATO che la legge n. 181/1989 è uno degli strumenti previsti nell'ambito del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 per l'attuazione dell'Azione 3.2.1 – *"Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese"*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2017, con il quale le risorse finanziarie complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi sono state ripartite tra le diverse tipologie di intervento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del suddetto decreto ministeriale 31 gennaio 2017, il totale delle risorse finanziarie destinate ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, ammonta ad euro 124.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, dei quali euro 44.000.000,00 accantonati in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma e da utilizzare a tal fine entro un anno dalla data di apertura dello sportello;



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia

INVITALIA

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del suddetto decreto ministeriale 31 gennaio 2017 le risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III-Competitività PMI, pari a euro 80.000.000,00, sono destinate agli interventi nelle aree di crisi localizzate nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed una quota del predetto importo, pari a euro 35.000.000,00, è riservata agli interventi disciplinati da Accordi di programma;

VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nel sito internet istituzionale, con il quale, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n.181/1989 nelle aree di crisi individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016;

CONSIDERATO che, come riportato all'articolo 1, comma 3, del predetto decreto direttoriale 24 febbraio 2017, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie stanziare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

VISTA la nota dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, soggetto gestore degli interventi, n. 7010/INIMP del 5 aprile 2017, con la quale è stato comunicato che, a partire dalla data di apertura dello sportello, 4 aprile 2017, e fino alle ore 10.00 del 5 aprile 2017, risultano pervenute n. 208 domande, per un ammontare di agevolazioni richieste pari a 634,6 milioni di euro;

CONSIDERATO che il predetto fabbisogno finanziario supera ampiamente la dotazione finanziaria di cui al sopra menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;

CONSIDERATO, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si è reso necessario, con decreto direttoriale n. 1724 del 5 aprile 2017,



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia

INVITALIA

procedere all'immediata chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in considerazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATA la necessità di attribuire ulteriori risorse finanziarie all'intervento agevolativo in ragione della rilevanza delle richieste pervenute;

CONSIDERATO che, come previsto dal predetto articolo 1, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 le risorse finanziarie destinate alla sottoscrizione di accordi di programma nelle aree di crisi non complessa ammontano ad euro 79.000.000,00 di cui euro 44.000.000,00 a valere sulle risorse de Fondo per la crescita sostenibile e euro 35.000.000,00 sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III-Competitività PMI;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, recante la destinazione di una quota pari ad euro 69.831.524,51 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione industriale di cui alla legge n. 181/1989, nonché la sua ripartizione tra le diverse tipologie di intervento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del suddetto decreto ministeriale 7 giugno 2017, l'importo di euro 20.000.000,00 è destinato all'incremento della quota accantonata di euro 44.000.000,00 in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;

VISTA la proposta tecnica predisposta dalle Direzioni generali per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, recante i criteri di ripartizione tra le Regioni interessate delle risorse nazionali destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, pari come sopra indicato a euro 64.000.000,00, tenuto conto delle risorse del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR riservate alle Regioni in ritardo di sviluppo, pari a euro 35.000.000,00;



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia

INVITALIA

VISTA la nota n. 3193/CR-C11AP del 26 giugno 2017 con la quale il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico il parere favorevole della Conferenza, espresso nella seduta del 22 giugno 2017, sui predetti criteri di ripartizione delle risorse nazionali, dichiarando altresì l'accordo delle Regioni a cofinanziare gli accordi di programma nella misura minima del 20%;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, con il quale le risorse complessivamente destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complesse disciplinati da accordi di programma, pari ad euro 99.000.0000, di cui euro 64.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile ed euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, sono state ripartite tra le Regioni interessate;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto ministeriale 2017, euro 11.857.293 (sono destinati a finanziare interventi disciplinati da accordi di programma nelle aree di crisi industriale non complessa della Regione Puglia, di cui euro 4.031.877,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e per euro 7.825.416,00 sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III-Competitività PMI;

CONSIDERATO che a seguito dell'attuazione del citato Accordo di Programma Quadro "Realizzazione di Interventi a Sostegno dello Sviluppo Locale", sottoscritto in data 31 luglio 2002 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la Regione Puglia residuano risorse disponibili da restituire alla stessa Regione Puglia;

CONSIDERATO che la Regione Puglia concorre al cofinanziamento con euro 806.375,40, tramite l'utilizzo delle predette risorse relative alle economie rivenienti dall'attuazione del citato Accordo di Programma Quadro "Realizzazione di Interventi a Sostegno dello Sviluppo Locale";



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia

INVITALIA

PRESO ATTO che la Regione Puglia con delibera della Giunta regionale n. 405 del 20 marzo 2018 ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma;

In tal senso, tutto quanto sopra premesso, tra le parti intervenute si è concordato di sottoscrivere il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

Finalità dell'Accordo

1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto.
2. Il presente Accordo ha per oggetto l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Puglia riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei medesimi interventi.

Articolo 2

Modalità attuative degli interventi

1. Gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva sono attuati in conformità alla disciplina normativa di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015, la Regione, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, potrà indicare gli elementi di flessibilità aggiuntivi, tra quelli presenti nell'allegato 1 al



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia



medesimo Accordo, da utilizzare per l'attuazione degli interventi di cui al secondo periodo del comma 2 del successivo articolo 5.

Articolo 3

Oggetto ed ambito territoriale di operatività dell'Accordo

1. Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi di rilancio e di sviluppo industriale nell'area di crisi industriale dei territori della Regione Puglia riepilogati nell'allegato 2.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico si impegna a promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e al consolidamento di attività esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni produttive.

Articolo 4

Soggetti dell'Accordo di programma.

1. Partecipano all'Accordo di programma:
 - a) il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) che, attraverso le proprie strutture:
 - concorre al finanziamento degli investimenti delle imprese tramite le agevolazioni previste dalla legge n. 181 del 1989;
 - presiede al confronto fra le parti sociali ed istituzionali;
 - fornisce gli opportuni indirizzi ad Invitalia, nonché assicura le attività di vigilanza e di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di programma;
 - b) la Regione Puglia che contribuisce al cofinanziamento degli investimenti nelle forme indicate all'articolo 5;
 - c) Invitalia che:
 1. fornisce il supporto tecnico all'organo preposto al coordinamento attuativo del presente Accordo di cui al successivo articolo 8;
 2. è il soggetto gestore degli interventi ai sensi della legge n. 181 del 89.



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia



Articolo 5

Attuazione degli interventi e impegni finanziari

1. I soggetti sottoscrittori provvedono all'esercizio delle proprie competenze con le modalità ed i tempi convenuti con il presente Accordo di programma, assumendo i seguenti impegni finanziari:
 - a) il Ministero dello sviluppo economico concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite complessivo di euro 11.857.293,00 a valere sulle risorse destinate dal decreto ministeriale 31 gennaio 2017 agli interventi disciplinati da accordi di programma di cui all'articolo 1, lettera c) per euro 4.031.877,00 e lettera d) per euro 7.825.416,00;
 - b) la Regione Puglia concorrerà agli adempimenti finanziari assunti con l'Accordo di programma quantificati in euro 806.375,40, pari al 20%¹ delle risorse di cui al citato articolo 1, lettere c), riservate agli accordi di programma.
Dette risorse sono nella disponibilità del Ministero dello sviluppo economico in quanto rivenienti dalle economie dell'Accordo di Programma Quadro "Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale" sottoscritto il 31 luglio 2002 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la Regione Puglia.
2. Le risorse finanziarie indicate al comma 1 saranno destinate al finanziamento di programmi di investimento localizzati nel territorio dei Comuni indicati all'allegato 2, le cui domande di agevolazione, presentate ai sensi del citato decreto direttoriale 24 febbraio 2017, risultano sospese per esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui le predette risorse risultino superiori rispetto al fabbisogno, si potrà procedere all'apertura di uno sportello dedicato al finanziamento delle domande di agevolazione per programmi di investimento localizzati nei Comuni di cui all'allegato 2. Al Comitato di coordinamento previsto al successivo articolo 8 è demandata la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse che non dovessero essere impegnate.

¹L'importo minimo del cofinanziamento è di 806.375,40 euro pari al 20% delle risorse nazionali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, articolo 1, comma 3.



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia



Articolo 6

Impegni delle imprese e salvaguardia dell'occupazione

1. Le imprese beneficiarie degli interventi di cui al precedente articolo 3 si dovranno impegnare, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione di residenti nel territorio dei Comuni di cui all'allegato 2 percettori di ammortizzatori sociali o disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo.

Articolo 7

Condizioni per l'utilizzo delle risorse del Programma operativo "Imprese e competitività" 2014-2020"

1. Ai fini del cofinanziamento e dell'utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020, richiamate in premessa, dovrà essere garantito il rispetto dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza del programma.
2. Relativamente alle iniziative cofinanziate con le risorse suddette, dovrà essere garantito il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in riferimento al rispetto dei termini temporali per la rendicontazione delle spese, degli obblighi in materia di informazione e pubblicità e delle prescrizioni in tema di controlli e conservazione documentale.

Articolo 8

Ministero dello sviluppo economico - Coordinamento delle attività

1. Il Ministero dello sviluppo economico assicura le attività di coordinamento tecnico ed amministrativo per l'attuazione dell'Accordo. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico procede alla costituzione di un Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo, composto da tre membri di cui due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico ed uno in rappresentanza della Regione Puglia. Il Comitato si avvale del supporto tecnico di Invitalia.



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia



2. Il Comitato di coordinamento si riunisce presso il Ministero dello sviluppo economico e svolge compiti di monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo.
3. Il Comitato di coordinamento sovrintende alla verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma e delle attività a cui sono impegnate le parti sottoscrittrici. Le eventuali inadempienze o i ritardi formano oggetto di informativa al Presidente della Regione ed al Ministro, per l'adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa attuazione del presente Accordo, anche ai sensi del comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. Il Comitato di coordinamento, in riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno di validità del presente Accordo, predispone una relazione tecnica sullo stato di attuazione degli interventi e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di conclusione di cui al successivo articolo 9, una relazione finale. Le relazioni sono trasmesse ai soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 9

Impegno alla diligenza e durata dell'Accordo

1. Fermo restando quanto regolato con il presente atto, nonché nel rispetto delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti del presente Accordo sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell'obiettivo e dell'oggetto dell'Accordo. In tal senso, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono impegnati, ove occorra, anche su specifica richiesta del Comitato di coordinamento, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.
2. La durata del presente Accordo è di trentasei mesi dalla sua data di stipula; le Parti, tuttavia, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia

INVITALIA

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore generale degli incentivi alle imprese

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore generale della politica industriale

Regione Puglia

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

PER PRESA VISIONE

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)

Amministratore delegato



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia



Allegato 1

Ambiti di flessibilità consentiti dalla normativa di riferimento

(DM 9 giugno 2015; circolare 6 agosto 2015, n. 59282)

1) Procedura di accesso

- Avvio in istruttoria delle iniziative presentate ai sensi del decreto direttoriale 24 febbraio 2017 che risultano sospese per esaurimento delle risorse disponibili.

In caso di risorse residue

- Nuovo avviso tramite:
 - Sportello di ambito regionale
oppure
 - Bando per determinare graduatoria di avvio alla fase istruttoria, attraverso l'utilizzo di parametri oggettivi che consentano un'univoca applicazione.

2) Attività economiche

- Ampliamento / limitazione dei codici ATECO ammessi (nel rispetto dei vincoli comunitari).

3) Programma occupazionale

- Possibile finalizzazione del programma occupazionale anche al mantenimento del numero degli addetti (non obbligatorietà dell'incremento del numero degli addetti);
- Possibile riconoscimento di premialità per il conseguimento di specifiche finalità occupazionali;
- Specifica definizione del bacino dei lavoratori da ricollocare.

4) Forma ed intensità delle agevolazioni

- Diversificazione del mix percentuale delle agevolazioni.
Il finanziamento agevolato non deve risultare inferiore a 30% della spesa ammissibile.
NB: la variazione del mix, nel rispetto dei massimali comunitari, può determinare, in capo ai proponenti l'esigenza di un maggior apporto di risorse finanziarie prive di aiuto pubblico;
- Possibile applicazione del Regolamento «de minimis» per i programmi di investimento produttivo proposti da GI in zone PMI e 107.3.c..

5) Criteri di valutazione

Individuazione di criteri di valutazione aggiuntivi con definizione dei relativi punteggi.

6) Aree ammissibili

Riduzione dei territori ammissibili alle agevolazioni rispetto alla mappatura dei comuni individuati quali aree di crisi non complessa dal decreto direttoriale 19 dicembre 2016.



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia

INVITALIA

Allegato 2

Regione Puglia - Comuni ricompresi nell'elenco delle aree di crisi industriale non complessa (Decreto direttoriale 19 dicembre 2016)

Regione Puglia

Accadia

Acquaviva delle Fonti

Adelfia

Alberobello

Altamura

Arnesano

Ascoli Satriano

Bari

Barletta

Binetto

Bitetto

Bitonto

Bitritto

Bovino

Calimera

Campi Salentina

Candela

Caprarica di Lecce

Capurso

Carapelle

Carmiano

Casamassima

Cassano delle Murge

Castellana Grotte



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia

INVITALIA

Castellaneta

Castelluccio dei Sauri

Castri di Lecce

Cavallino

Cellamare

Conversano

Copertino

Deliceto

Foggia

Francavilla Fontana

Ginosa

Gioia del Colle

Grumo Appula

Guagnano

Laterza

Lecce

Lequile

Leverano

Lizzanello

Locorotondo

Martignano

Martina Franca

Melendugno

Mesagne

Modugno

Mola di Bari

Monteleone di Puglia

Monteroni di Lecce



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia

INVITALIA

Mottola

Noci

Novoli

Ordonà

Oria

Orsara di Puglia

Orta Nova

Palagianello

Palagiano

Palo del Colle

Panni

Putignano

Salice Salentino

Sammichele di Bari

San Cesario di Lecce

San Donato di Lecce

San Pietro in Lama

San Severo

Sannicandro di Bari

Sant'Agata di Puglia

Santeramo in Colle

Squinzano

Sternatia

Surbo

Toritto

Trepuzzi

Triggiano

Troia



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia

INVITALIA

Valenzano

Veglie

Vernole